

Regolamento dei giudici di esposizione della SCS (RGE)

Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG
Société Cynologique Suisse SCS
Società Cinologica Svizzera SCS
Thalstrasse 49
CH – 4710 Balsthal

Telefono - 031 306 62 62

Fax - 031 306 62 60

E-mail info@skg.ch

Sito web www.skg.ch

Indice	Pagina
Abbreviazioni	3
Art. 1 Principi di base	4
Art. 2 Commissione per le esposizioni e i giudici di esposizione (CEGE) della SCS	4
Art. 3 Commissione d'esame (CE)	4-5
Art. 4 Categorie dei giudici di esposizione	5
Art. 5 Giudici di razza (GR) Giudici nazionali/Giudici internazionali	5-12 12
Art. 6 Giudici di razza per altre razze specifiche	13-14
Art. 7 Suddivisione dei Gruppi della SCS	14
Art. 8 Giudici di gruppo (GG)	14-16
Art. 9 Giudice di tutte le razze (GTR)	16-17
Art. 10 Giudicare nel ring d'onore	17
Art. 11 Tessere, registro e lista dei giudici della SCS	17-18
Art. 12 Attività di giudice all'estero	18
Art. 13 Indennità	18-20
Art. 14 Assicurazione	20
Art. 15 Disposizioni generali	20-22
Art. 16 Rinuncia alla funzione di giudice	22
Art. 17 Sanzioni	23-25
Art. 18 Ulteriori disposizioni	25
Art. 19 Disposizioni finali e transitorie	25-26

Abbreviazioni

CL	Commissione di lavoro della SCS
CEGE	Commissione per le esposizioni e i giudici di esposizione della SCS
DA/RE	Direttive d'applicazione del Regolamento della SCS per le esposizioni canine
DA/RA SCS	Direttive d'applicazione del Regolamento d'allevamento della SCS
GTR	Giudice di tutte le razze
AG-TR	Aspirante giudice di tutte le razze
REC	Regolamento per le esposizioni canine della SCS
RGE	Regolamento dei giudici di esposizione della SCS
BOG	Best of Group
BIS	Best in Show
AD della SCS	Assemblea dei delegati della SCS
FCI	Fédération Cynologique Internationale
GG	Giudici di gruppo
AG-G	Aspiranti giudici di gruppo
AG-CR	Assemblea generale dei club di razza
CE	Commissione d'esame della SCS
GR	Giudice di razza
AG-R	Aspirante giudice di razza
SCS	Società Cinologica Svizzera
TA della SCS	Tribunale associativo della SCS
RAI	Regolamento relativo all'allevamento della SCS
CC della SCS	Comitato centrale della SCS

1 Principi di base

- 1.1** Conformemente agli Statuti della SCS, art. 3.5, art. 3.6 e artt. da 40 a 43, il settore dei giudici di esposizione è di competenza del Comitato centrale (CC) della SCS.
- 1.2** Su tale base, il CC della SCS emana le direttive d'applicazione (DA), riunite nel presente Regolamento dei giudici di esposizione della SCS (RGE), tenendo conto delle prescrizioni e delle direttive della Fédération Cynologique Internationale (FCI) per i giudici di esposizione, nonché delle disposizioni del Regolamento per le esposizioni canine della SCS (REC) e delle relative direttive d'applicazione (DA/REC) della SCS.
- 1.3** Il Comitato centrale (CC) della SCS è competente per
- La nomina di una Commissione d'esame speciale
 - La nomina, la sospensione e la cancellazione di giudici e aspiranti giudici
 - la pubblicazione della lista dei giudici della SCS
 - l'imposizione di sanzioni

2 Commissione per le esposizioni e i giudici di esposizione (CEGE) della SCS

- 2.1** Conformemente agli Statuti della SCS, art. 36, il CC della SCS nomina una CEGE permanente e le affida, tra l'altro, i seguenti compiti:
- 2.1.1** Elaborazione di concetti e schemi d'esame per la formazione e l'esame dei giudici e degli aspiranti giudici
- 2.1.2** Svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento, seminari e convegni
- 2.1.3** Svolgimento di esami preliminari ed esami finali per gli aspiranti giudici
- 2.1.4** Supervisione degli esami finali interni ai club per gli aspiranti giudici
- 2.1.5** Creazione e aggiornamento del registro/elenco dei giudici
- 2.1.6** Accertamento dei fatti in caso di mancanze e violazioni in relazione all'attività dei giudici
- 2.1.7** Presentazione al CC della SCS di proposte relative a sanzioni.

3 Commissione d'esame (CE) della SCS

- 3.1** Il CC della SCS nomina, su proposta della CEGE, una CE.
- 3.2** La CE è composta da almeno tre membri con comprovate competenze professionali; il presidente della CEGE ne fa parte di diritto.

- 3.3** La Commissione d'esame è responsabile delle materie d'esame, della portata e dello svolgimento degli esami. Valuta gli elaborati degli aspiranti giudici di gruppo (AG-G) e degli aspiranti giudici di tutte le razze (AG-TR) (art. 8.4.7 e art. 9.4.2).

4 Categorie dei giudici di esposizione

- 4.1** I giudici di esposizione svolgono un compito importante nell'ambito della cinofilia. Da un lato rappresentano la SCS e la FCI nei confronti degli espositori e del pubblico; dall'altro, attraverso le loro valutazioni, esercitano un'influenza determinante sullo sviluppo dell'allevamento dei cani di razza. I giudici possono adempiere adeguatamente ai compiti connessi alla loro impegnativa funzione onorifica solo se dispongono di solide conoscenze specialistiche e sono disposti ad aggiornarsi costantemente in ambito cinofilo. L'idoneità caratteriale costituisce un requisito fondamentale per lo svolgimento di questa attività di grande responsabilità. Ne fanno parte: lealtà verso la SCS, comportamento esemplare in tutti gli ambiti della cinofilia, condotta corretta, affidabilità, indipendenza di giudizio e capacità decisionale.

- 4.2** I giudici di esposizione della SCS vengono suddivisi nelle seguenti categorie in base alla loro attività:

- Giudici di razza (GR) per una o più razze specifiche
- Giudici nazionali e internazionali (art. 5.7 e art. 5.8)
- Giudici di gruppo (GG)
- Giudici di tutte le razze (GTR)

5 Giudici di razza (GR)

5.1 Competenze

I giudici di razza sono autorizzati ad assegnare nel ring di esposizione, giudizi morfologici, qualifiche, certificati per l'ottenimento di titoli e titoli stessi ai cani appartenenti alle razze per le quali sono stati nominati dalla SCS.

5.2 Requisiti per l'ammissione quale aspirante giudice (prima candidatura)

- 5.2.1** Domicilio legale in Svizzera
- 5.2.2** Età minima: 18 anni
Età massima: 60 anni
- 5.2.3** Affiliazione da almeno due anni al club di razza della SCS competente per la/le razza/e in questione.
- 5.2.4** Prova che l'aspirante giudice sia allevatore con affisso registrato e abbia iscritto cani nel LOS (SHSB), oppure che abbia esposto cani per almeno cinque anni, o ancora che abbia svolto attività cinofila in modo attivo e responsabile per un periodo di almeno cinque anni.

- 5.2.5** Prova delle seguenti attività svolte in Svizzera: quale commissario di ring in almeno tre esposizioni (di cui almeno una internazionale), come segretario di ring in almeno cinque esposizioni con tre giudici diversi (di cui almeno quattro esposizioni internazionali con almeno trenta cani iscritti).
- 5.2.6** Superato l'esame preliminare della SCS per aspiranti giudici
- 5.2.7** Elezione quale aspirante giudice da parte dell'AG-CR (Assemblea generale del club di razza).

5.3 Esame preliminare della SCS per aspiranti giudici

L'esame ha lo scopo di accertare l'idoneità personale e le conoscenze tecniche già acquisite dal candidato.

L'esame viene condotto dalla CEGE conformemente allo schema d'esame previsto per l'esame preliminare della SCS. Sulla base del risultato ottenuto, la CEGE decide in merito all'ammissione del candidato alla formazione quale aspirante giudice.

La domanda di iscrizione viene presentata dal club di razza, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui agli art. da 5.2.1 a 5.2.5.

5.4 Candidatura/nomina ad aspirante giudice di razza (AG-R)

- 5.4.1** La domanda di nomina deve essere presentata dal club di razza competente mediante il „Formulario di candidatura per aspiranti giudici" (modulo della SCS), entro il 31 marzo di ogni anno, all'attenzione del presidente della CEGE.
- 5.4.2** In caso di prima candidatura, la proposta di nomina può essere presentata da un solo club di razza.
- 5.4.3** Qualora un club di razza sia responsabile di più razze, può di norma proporre la nomina di un candidato iniziale per il massimo di sei razze contemporaneamente.
- 5.4.4** Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5.2, il CC della SCS può nominare il candidato quale aspirante giudice.
- 5.4.5** La nomina degli aspiranti giudici avviene nel secondo trimestre, su proposta della CEGE, da parte del CC della SCS.
- 5.4.6** A conferma della nomina, all'aspirante giudice viene rilasciata la tessera di aspirante giudice della SCS. Contestualmente, gli viene consegnato il manuale per i giudici di esposizione.
- 5.4.7** Gli aspiranti giudici di razza che non hanno superato l'esame finale interno al club previsto al punto 5.5.6 presso due diversi club di razza sono esclusi dalla nomina quali aspiranti giudici di razza per ulteriori razze.

5.5 Formazione

5.5.1 Costi

I costi della formazione sono, in linea di principio, a carico dell'aspirante giudice. Tuttavia, si raccomanda ai club di razza di farsi carico, in tutto o in parte delle spese sostenute (corsi, seminari, convegni, spese di viaggio, vitto ecc.) dai propri aspiranti giudici.

Sono escluse pretese di risarcimento danni in caso di mancata nomina, sospensione, cancellazione o rinuncia.

5.5.2 Durata

Durata minima della formazione: 2 anni

Durata massima della formazione: 5 anni

Gli aspiranti giudici che, entro un termine massimo di cinque anni dalla data della loro nomina, non vengono iscritti all'esame finale della SCS sono cancellati dall'elenco degli aspiranti giudici. La cancellazione è disposta dal CC della SCS su proposta della CEGE e viene comunicata per iscritto agli interessati. Una proroga della durata della formazione di un massimo di un anno può essere concessa dalla CEGE, esclusivamente in casi eccezionali e in presenza di circostanze straordinarie, su richiesta dell'aspirante giudice o del club di razza.

5.5.3 Formazione specifica sulla razza a cura del club di razza competente

- Consegna dello/degli standard FCI relativo/i alla/e razza/e in questione; richiamo a statuti, regolamenti e direttive del club di razza, della SCS e della FCI
- Riferimento alla letteratura specialistica
- Organizzazione di assistentati come giudice
- Svolgimento di convegni interni al club per aspiranti giudici e giudici
- Svolgimento dell'esame finale interno al club per gli aspiranti giudici, conformemente allo schema d'esame della SCS

5.5.4 Assistentati

5.5.4.1 Il club di razza è tenuto a consentire all'aspirante giudice, durante il periodo di formazione, almeno un assistentato per ogni anno civile.

5.5.4.2 L'aspirante giudice deve svolgere, per ogni razza, almeno otto assistentati confermati in occasione di esposizioni e di selezioni per l'ammissione all'allevamento, sotto il giudizio di almeno cinque diversi giudici di razza o giudici di gruppo. Almeno la metà degli assistentati deve svolgersi in Svizzera, di cui almeno quattro in occasione di esposizioni internazionali.

- 5.5.4.3** Il giudice in carica può formare un solo aspirante giudice per razza all'interno del ring d'esposizione.
- 5.5.4.4** Un assistentato è riconosciuto soltanto se vengono giudicati almeno cinque cani della razza in questione.
- 5.5.4.5** Per le razze rare, la CEGE può autorizzare eccezioni e stabilire criteri di formazione alternativi.
- 5.5.4.6** Gli assistentati all'estero devono essere organizzati dal club di razza o dall'aspirante giudice. Essi sono da prevedere soprattutto quando, a causa della rarità della razza in questione, le condizioni in Svizzera non consentono una formazione specifica adeguata. In ogni caso deve essere ottenuto il consenso della direzione dell'esposizione competente. Gli assistentati all'estero devono essere previamente comunicati al presidente della CEGE. L'autorizzazione delle rispettive organizzazioni cinofile nazionali viene richiesta dalla SCS.
- 5.5.4.7** Il giorno del proprio assistentato, l'aspirante giudice è tenuto a partecipare alla riunione per i giudici, qualora questa sia prevista, e a presentarsi al giudice responsabile del proprio assistentato.
- 5.5.4.8** In occasione del suo primo assistentato, l'aspirante giudice può, d'intesa con il giudice designato, rinunciare a redigere autonomamente le relazioni di giudizio. Il tempo richiesto per l'istruzione diretta dell'aspirante giudice da parte del giudice non deve pregiudicare la valutazione professionale dei cani.
- 5.5.4.9** In occasione di ogni successivo assistentato, l'aspirante giudice deve effettuare una valutazione dei cani sostanzialmente indipendente da quella del giudice e redigere autonomamente le relazioni di giudizio, indicando le qualifiche e le classifiche. Deve inoltre avere la possibilità di esaminare accuratamente ogni singolo cane.

Qualora il numero dei cani sia superiore a 20, il giudice può limitare l'attività dell'aspirante giudice (valutazioni e relazioni di giudizio) a un minimo di 10 esemplari.

- 5.5.5** Direttamente dopo aver giudicato, l'aspirante giudice deve consegnare le proprie relazioni di giudizio al giudice in carica. Quest'ultimo, esamina le valutazioni con l'aspirante giudice, approfondisce con lui i punti essenziali relativi all'interpretazione dello standard di razza. Il giudice è tenuto a comunicare all'aspirante giudice la propria impressione positiva o, eventualmente, negativa sull'assistentato. Qualora l'assistentato abbia avuto esito insoddisfacente, il giudice deve comunicarlo per iscritto, indicandone i motivi, al responsabile dei giudici del club di razza e al presidente della CEGE. Tutti gli assistentati svolti devono essere registrati nella tessera dell'aspirante giudice, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di esposizione e del numero dei cani giudicati, e devono

essere confermati mediante firma dal giudice incaricato.

L'assistentato è valido soltanto se l'aspirante giudice è presente fino all'assegnazione del BOB.

5.5.6 Esame finale interno club di razza per aspiranti giudici

5.5.6.1 Al termine delle attività di cui agli art. 5.5.4 e 5.5.5, l'aspirante giudice deve sostenere l'esame finale interno al club per aspiranti giudici. Tale esame deve essere conforme al relativo schema d'esame della SCS.

5.5.6.2 Qualora i club di razza emanino regolamenti interni di formazione e d'esame per i giudici e gli aspiranti giudici che prevedano requisiti più elevati, tali regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea generale del club di razza (AG-CR) e presentati in duplice copia alla CEGE per l'approvazione.

5.5.6.3 Il presidente della CEGE deve essere informato della data prevista per l'esame con almeno otto settimane di anticipo. All'esame deve essere presente un esperto, che può essere il presidente della CEGE oppure un rappresentante da lui delegato. L'indennità dell'esperto è a carico della SCS.

5.5.6.4 La parte 1 dell'esame finale teorico/scritto interno al club per aspiranti giudici comprende la risposta a domande specifiche sulla/e razza/e interessata/e nonché sugli statuti e sui regolamenti del relativo club di razza. Il catalogo delle domande e delle risposte deve essere sottoposto al presidente della CEGE per esame, almeno 14 giorni prima dell'esame.

5.5.6.5 La parte 2 comprende la risposta a domande specifiche sugli Statuti della SCS, sull'organizzazione della FCI ecc., conformemente allo schema d'esame per l'esame finale interno al club per aspiranti giudici. Le domande sono consegnate dal rappresentante della CEGE che partecipa all'esame.

5.5.6.6 La parte 3 comprende la valutazione autonoma della qualità di almeno cinque e al massimo dodici cani per razza, di età e qualità differenti, nonché la redazione autonoma di relazioni di giudizio, comprese le qualifiche e le classifiche.

Per le razze rare, d'intesa con il presidente della CEGE, il numero minimo di cani da giudicare può essere ridotto ad almeno tre. Tale riduzione deve tuttavia essere compensata da domande supplementari nella parte teorica.

5.5.6.7 Le tre parti dell'esame devono essere sostenute nello stesso giorno. La CEGE può autorizzare eccezioni su richiesta motivata.

La parte pratica può essere svolta nell'ambito di un'esposizione organizzata dal club o di una selezione per l'ammissione all'allevamento. Qualora, per motivi di costo, la parte pratica debba

eccezionalmente essere svolta in occasione di un'esposizione internazionale o nazionale per tutte le razze, l'autorizzazione deve essere richiesta al presidente della CEGE e alla rispettiva direzione dell'esposizione con almeno otto settimane di anticipo.

- 5.5.6.8** Alla valutazione delle tre parti dell'esame devono essere presenti almeno due giudici riconosciuti per la/e razza/e interessata/e, (di cui almeno un giudice di razza internazionale), nonché un rappresentante del Comitato del club di razza. Essi e l'esperto della CEGE decidono congiuntamente se l'aspirante giudice ha superato o meno le tre parti dell'esame. La decisione viene comunicata oralmente e motivata all'aspirante giudice al termine dell'esame.
- 5.5.6.9** Qualora una parte dell'esame non venga superata, essa può essere ripetuta una sola volta, non prima che siano trascorsi tre mesi. Qualora non vengano superate due parti dell'esame, deve essere ripetuto l'intero esame.
- 5.5.6.10** L'esito positivo dell'esame finale per aspiranti giudici viene trascritto sulla tessera dell'aspirante giudice e convalidato mediante la firma dei giudici presenti e dell'esperto. L'esito dell'esame viene documentato sul modulo ufficiale della SCS „Esame finale interno al club per aspiranti giudici di razza AG-R” e confermato mediante la firma della commissione d'esame e del rappresentante della CEGE. L'originale viene consegnato all'aspirante giudice, una copia viene trasmessa alla CEGE e una copia viene archiviata dal club di razza.
- 5.5.7 Formazione nell'ambito della SCS**
- 5.5.7.1** La formazione teorica nell'ambito della SCS si svolge parallelamente, alla formazione impartita dal club di razza. La CEGE organizza i corsi ufficiali di formazione, i seminari e i convegni per gli aspiranti giudici. Questi vengono annunciati per tempo dagli organi ufficiali di pubblicazione della SCS.
- 5.5.7.2** La partecipazione a questi eventi è obbligatoria per gli aspiranti giudici in formazione e deve essere attestata mediante annotazione nella tessera dell'aspirante giudice.
- 5.5.7.3** La formazione teorica comprende ambiti quali:
- anatomia e movimento
 - carattere/comportamento
 - principi fondamentali dell'allevamento e della genetica
 - principi fondamentali per la valutazione morfologica
 - redazione di relazioni di giudizio / attività amministrative regolamenti e altro

5.5.7.4 Gli aspiranti giudici devono acquisire mediante studio autonomo, conoscenze in merito a:

- lo/gli standard FCI in vigore della/e razza/e in questione;
- il contenuto dello Statuto della SCS, del REC, delle DA/REC, delle „Direttive per lo svolgimento delle esposizioni canine della SCS“, del RGE e del RAI;
- il contenuto dei regolamenti e delle direttive della FCI per i giudici ed esposizioni, nonché del Regolamento internazionale d'allevamento della FCI.

5.5.8 Esami finali della SCS

5.5.8.1 La CEGE è responsabile dell'esecuzione dell'esame finale annuale della SCS. L'esame viene annunciato con almeno tre mesi di anticipo dagli organi ufficiali di pubblicazione della SCS.

5.5.8.2 L'iscrizione dei candidati all'esame viene effettuata dal club di razza competente, allegando la tessera dell'aspirante giudice e la conferma del l'esito positivo dell'esame finale interno al club per aspiranti giudici.

Tale iscrizione è possibile una volta che l'aspirante giudice abbia completato i previsti assistentati, frequentato i corsi, i seminari e i convegni richiesti della SCS e superato l'esame finale interno al club per aspiranti giudici.

5.5.8.3 La materia d'esame è quella prevista agli art. 5.5.7.3 und Art. 5.5.7.4.

5.5.8.4 Le singole parti dell'esame finale vengono valutate dai relatori, o da un rappresentante designato dalla CEGE che hanno impartito l'insegnamento, con l'assistenza di un esperto d'esame incaricato dal Presidente della CEGE. Essi decidono congiuntamente se il candidato abbia superato o meno le singole parti dell'esame. I risultati vengono comunicati all'aspirante giudice, sia oralmente che per iscritto, al termine della giornata d'esame.

5.5.8.5 Qualora una parte dell'esame non venga superata, essa può essere ripetuta una sola volta, in occasione della successiva sessione d'esame finale.

5.6 Nomina a giudice di razza (GR)

5.6.1 Le domande per la nomina a giudice di razza (prima candidatura) devono essere presentate ogni anno entro il 31 marzo al presidente della CEGE.

5.6.2 Presentando la domanda, l'aspirante giudice conferma di avere tutti i requisiti per la nomina a giudice di razza. Alla domanda devono essere allegati la tessera dell'aspirante giudice, una copia del modulo compilato „Esame finale interno al club per aspiranti giudici di razza AG-R“ e due fotografie formato passaporto.

5.6.3 Gli aspiranti giudici che hanno superato l'esame finale della SCS vengono nominati giudici di razza (GR) dal Comitato centrale (CC) della SCS per la/le razza/e per la/nel quale/i sono stati ammessi alla formazione.

5.6.4 La nomina dei giudici di razza (prima candidatura) avviene nel secondo trimestre, su proposta della CEGE, da parte del CC.

5.6.5 La nomina viene confermata per iscritto al giudice e al club di razza.

5.6.6 Il giudice riceve la tessera nazionale di giudice della SCS.

5.7 Giudici nazionali

5.7.1 Sono considerati giudici nazionali i giudici che sono stati nominati per la prima volta giudici di razza dal CC della SCS ai sensi dell'art. 5.6.

5.7.2 I giudici nazionali sono autorizzati ad esercitare la loro funzione in occasione di esposizioni nazionali e internazionali, nonché di selezioni per l'idoneità all'allevamento in Svizzera. All'estero, i giudici nazionali sono autorizzati a giudicare esclusivamente in occasione di esposizioni nazionali (ad es. esposizioni di club/raduni con attribuzione del titolo di vincitore del club). Possono accettare un invito soltanto dopo aver superato l'esame per giudici ed essere stati nominati dal CC della SCS.

La funzione di giudice in occasione di esposizioni internazionali CACIB all'estero è consentita esclusivamente ai giudici internazionali.

5.7.3 I giudici nazionali non sono autorizzati a formare aspiranti giudici.

5.8 Giudici internazionali

5.8.1 I giudici nazionali possono chiedere il passaggio alla qualifica di giudice internazionale non prima che siano trascorsi due anni, a condizione che, dalla loro nomina, abbiano giudicato in almeno due esposizioni in Svizzera (di cui almeno una internazionale).

5.8.2 I club di razza sono tenuti a offrire ai propri giudici nazionali, entro tre anni, la possibilità di soddisfare le condizioni di cui all'art. 5.8.1.

5.8.3 È compito del giudice stesso comunicare alla SCS l'avvenuto adempimento delle condizioni, allegando la propria tessera nazionale di giudice.

5.8.4 La conferma quale giudice internazionale della SCS avviene mediante la consegna della tessera di giudice internazionale.

5.8.5 I giudici internazionali sono autorizzati ad attribuire qualifiche, certificati ai titoli e titoli in occasione di esposizioni nazionali e internazionali in Svizzera e all'estero, nonché a giudicare le selezioni per l'idoneità all'allevamento in Svizzera e all'estero.

5.8.6 I giudici internazionali che hanno giudicato la razza interessata almeno cinque volte sono autorizzati a formare aspiranti giudici.

6 Giudici di razza per determinate ulteriori razze

6.1 I giudici di razza internazionali che desiderano giudicare ulteriori razze specifiche possono candidarsi come aspiranti giudici.

6.2 La candidatura o la nomina ad aspirante giudice avviene, per analogia, secondo quanto previsto dall'art. 5.4.

Al giudice viene rilasciata una tessera di aspirante giudice per queste ulteriori razze, nella quale devono essere confermati gli assistentati richiesti e la partecipazione ai corsi di perfezionamento.

6.3 La nomina può essere richiesta contemporaneamente da un massimo di due club di razza per un totale massimo di sei ulteriori razze.
Non sussiste alcun diritto alla nomina da parte del CC della SCS.

6.4 Spetta al club di razza interessato stabilire se l'aspirante giudice debba richiedere preventivamente l'iscrizione come socio.

Tuttavia, il requisito di un'affiliazione di almeno due anni ai sensi dell'art. 5.2.3. per i giudici già in carica non si applica.

6.5 Formazione

6.5.1 La durata massima della formazione è di 3 anni. Per il resto si applica l'art. 5.5.2.

6.5.2 Qualora il club di razza non abbia emanato regolamenti interni di formazione e di esami, la formazione prevede lo svolgimento di almeno cinque assistentati per razza nell'ambito di esposizioni (ai sensi dell'art. 1.1 e dell'art. 1.2 REC) e selezioni per l'idoneità all'allevamento, in Svizzera e all'estero, sotto almeno quattro giudici diversi.

6.5.3 La partecipazione a tutti gli eventi ufficiali di formazione continua per aspiranti giudici è obbligatoria.

6.5.4 Non è più richiesto sostenere l'esame finale della SCS. È invece necessario superare l'esame finale interno al club per aspiranti giudici relativo alla/e razza/e in questione (ai sensi dell'art. 5.5.6).

6.6 Nomina

6.6.1 La nomina da parte del Comitato Centrale della SCS avviene dopo l'esito positivo dell'esame.

Le ulteriori razze vengono annotate nella tessera internazionale di giudice.

6.6.2 In casi motivati, un club di razza può, sulla base di una decisione dell'assemblea generale, scegliere un giudice di gruppo esperto

quale giudice di razza per le razze di cui il club è responsabile e richiedere la nomina alla CEGE, all'attenzione del CC della SCS. La nomina avviene due volte all'anno, nel secondo e nel quarto trimestre. È necessaria dimostrare che il GG già giudicato la razza in questione nel ring d'esposizione per cinque volte. Non sono richiesti assistentati né l'esame finale interno al club previsti dagli artt. 5.5.4, 5.5.5 e 5.5.6.

7 Suddivisione delle categorie dei Gruppi della SCS

I 10 gruppi di razze della FCI

Sezione I: gruppi di razze FCI 1, 2, 5

Sezione II: gruppi di razze FCI 3, 9, 10

Sezione III: gruppi di razze FCI 4, 6, 7, 8

8 Giudici di gruppo (GG)

8.1 Competenze

I giudici di gruppo sono autorizzati ad attribuire nel ring di esposizione qualifiche, certificati per l'ottenimento di titoli e titoli a cani di tutte le razze appartenenti ai gruppi FCI (secondo la nomenclatura FCI) per i quali sono stati nominati dalla SCS.

Hanno inoltre facoltà di scegliere nel ring d'onore il Migliore del Gruppo (BOG) e, se del caso, a classificare altri cani del gruppo (art. 3.8 DA/REC).

Nelle esposizioni nazionali e internazionali, un giudice di gruppo può giudicare nel ring d'onore le coppie, i gruppi d'allevamento, il Miglior Cucciolo e il Miglior Juniores.

I giudici di gruppo abilitati al giudizio di almeno 5 gruppi possono giudicare, nelle esposizioni nazionali e internazionali, il BIS Giovani, il BIS Veterani e il BIS.

8.2 Requisiti per l'ammissione quale aspirante giudice di gruppo (AG-G)

8.2.1 Prova di un'attività di giudice ampia e ineccepibile, svolta in Svizzera e all'estero per almeno quattro anni, in almeno nove esposizioni, (di cui almeno sei esposizioni internazionali, con almeno tre di queste, tenutesi all'estero).

8.2.2 Nominato giudice di razza per almeno tre razze del gruppo in questione.

8.2.3 Prova che l'aspirante giudice di gruppo sia in grado di esprimersi oralmente e per iscritto in almeno due delle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo, e che ne conosca la terminologia cinofila.

8.3 Candidatura / nomina ad aspirante giudice di gruppo (AG-G)

8.3.1 La candidatura avviene mediante una lettera di presentazione personale di candidatura del giudice di razza, indirizzata al presidente della CEGE.

8.3.2 Il Comitato centrale della SCS decide, su proposta della CEGE, in merito alla nomina degli aspiranti giudici di gruppo.

Non sussiste alcun diritto alla nomina da parte del CC della SCS.

8.3.3 L'aspirante giudice di gruppo riceve, a conferma della nomina, la tessera di aspirante giudice di gruppo della SCS.

8.4 Formazione

8.4.1 I costi della formazione sono a carico dell'aspirante giudice di gruppo. Sono escluse richieste di risarcimento danni in caso di mancata nomina, sospensione, cancellazione o rinuncia.

8.4.2 Durata massima della formazione: 5 anni.

8.4.3 La partecipazione a tutti gli eventi di formazione ufficiali per aspiranti giudici di gruppo è obbligatoria.

8.4.4 La CEGE stabilisce le razze e il numero degli assistentati. Gli assistentati possono essere svolti in occasione di esposizioni nazionali e internazionali, esposizioni di club e selezioni per l'idoneità all'allevamento, in Svizzera e all'estero.

8.4.5 Il giudice è tenuto a richiamare l'attenzione dell'aspirante giudice di gruppo sulle particolarità della razza e a discutere con lui i punti essenziali relativi all'interpretazione dello standard. L'aspirante giudice di gruppo deve essere presente per l'intera durata del giudizio. In presenza di più di 30 cani, il giudice può limitare l'attività dell'aspirante giudice di gruppo ai soli 30 cani.

8.4.6 Non è necessario sostenere ulteriori esami finali interni al club per aspiranti giudici.

8.4.7 Nell'ambito della propria formazione, l'aspirante giudice di gruppo deve redigere degli elaborati scritti. Tali elaborati devono essere consegnati in forma integrale. Gli argomenti d'esame vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice in accordo con la CEGE e con l'aspirante giudice, e devono avere contenuto cinofilo.

8.4.8 La Commissione d'esame è tenuta a valutare e qualificare gli elaborati. Tali valutazioni vengono prese in considerazione ai fini della nomina a giudice di gruppo.

Gli elaborati scritti sono consegnati completati alla SCS in almeno quattro copie e in formato elettronico. Essi sono messi a disposizione della SCS a titolo gratuito per uso interno e per la pubblicazione sugli

organi specializzati e sul sito web della SCS. Qualsiasi ulteriore pubblicazione sarà oggetto di accordo con l'aspirante giudice di gruppo.

8.4.9 Dopo aver completato i requisiti previsti, gli assistentati richiesti e completato l'elaborato scritto, l'aspirante giudice deve sostenere un esame pratico. Tale esame si svolge in occasione di un'Esposizione Internazionale Canina, in un ring separato.

A seconda del gruppo, all'aspirante giudice di gruppo vengono proposte fino a 15 razze diverse, delle quali da 6 a 8 sono oggetto d'esame. Un Giudice di tutte le razze o un giudice di gruppo designato dalla CEGE valuterà l'esame pratico per quanto riguarda la competenza cinofila e la gestione professionale nel ring.

8.5 Nomina a giudice di gruppo (GG)

8.5.1 La nomina a giudice di gruppo spetta esclusivamente al Comitato Centrale della SCS, su proposta della CEGE.

Non sussiste alcun diritto alla nomina da parte del Comitato Centrale.

8.5.2 Dopo aver completato i requisiti previsti dall'art. 8.4, l'aspirante giudice di gruppo deve presentare al presidente della CEGE una domanda scritta di nomina a giudice di gruppo, allegando la propria tessera di aspirante giudice di gruppo e la propria tessera di giudice.

8.5.3 il giudice di gruppo di nuova nomina riceve la relativa annotazione nella tessera di giudice. Viene inoltre inserito nell'elenco dei giudici della SCS sotto il gruppo di competenza.

9 Giudice di tutte le razze (GTR)

9.1 Competenze

I giudici di tutte le razze sono autorizzati ad attribuire nel ring di esposizione qualifiche, certificati per l'ottenimento di titoli e titoli ai cani di tutte le razze dei dieci gruppi del FCI.

Sono inoltre autorizzati a scegliere nel ring d'onore il Best in Show (BIS) e il Migliore del Gruppo (BOG) in tutti i gruppi di razza FCI e, se del caso, a classificare altri cani nei gruppi.

9.2 Requisiti per la nomina quale aspirante giudice di tutte le razze (AG-TR)

9.2.1 Attività di giudice ampia e ineccepibile e reputazione cinofila irreprensibile, in Svizzera e all'estero, per almeno dieci anni.

9.2.2 Età massima per la nomina: compimento del 69° anno di età.

9.2.3 Nominato giudice di gruppo per almeno cinque gruppi di razza FCI appartenenti ad almeno due categorie ai sensi dell'art. 7.

9.3 Nomina quale aspirante giudice di tutte le razze (AG-TR)

9.3.1 I giudici di gruppo che soddisfano i requisiti di cui all'art. 9.2 possono essere nominati aspiranti giudici di tutte le razze dal CC della SCS, sulla base di una candidatura ai sensi dell'art. 8.3.1 e su proposta della CEGE.

9.4 Formazione

9.4.1 Durata massima della formazione: 5 anni.

9.4.2 L'aspirante giudice di tutte le razze deve svolgere assistentati presso razze appartenenti ai gruppi di razza FCI per i quali non è ancora stato nominato giudice di gruppo o giudice di razza.

La CEGE stabilisce le razze e il numero degli assistentati. Gli assistentati devono essere svolti per tutte le razze caratteristiche dei diversi gruppi FCI. Gli assistentati possono essere svolti in Svizzera e all'estero in occasione di esposizioni nazionali e internazionali e di selezioni per l'idoneità all'allevamento.

Gli art. 8.4.5 e 8.4.6 si applicano per analogia; per quanto riguarda l'art. 8.4.7, i temi devono essere di livello adeguatamente più elevato.

9.5 Nomina a giudice di tutte le razze (GTR)

La nomina dei giudici di tutte le razze spetta esclusivamente al Comitato Centrale della SCS, su proposta della CEGE.

Gli art. 8.5.2 e 8.5.3 si applicano per analogia.

10 Giudicare nel ring d'onore

I giudici di tutte le razze (GTR) sono autorizzati a scegliere il Best in Show (BIS), il Miglior Giovane, il Miglior Veterano ecc.

11 Tessere dei giudici, registro dei giudici e lista dei giudici della SCS

11.1 Le tessere dei giudici e degli aspiranti giudici sono di proprietà della SCS.

Vengono rilasciate tessere per aspiranti giudici, nonché tessere per giudici nazionali e internazionali, che si distinguono tra loro per il colore.

Nella tessera dei giudici internazionali vengono iscritte le ulteriori razze per le quali il giudice è stato abilitato dalla SCS, nonché le nomine a giudice di gruppo e a giudice di tutte le razze.

11.2 La SCS tiene un registro dei giudici nel quale sono registrati i dati aggiornati dei giudici di razza, dei giudici di gruppo, dei giudici di tutte le razze e degli aspiranti giudici.

- 11.3** Sulla base del registro dei giudici viene redatta la lista dei giudici della SCS e pubblicata nell'elenco dei giudici della FCI. Le modifiche sostanziali nel registro dei giudici e nella lista dei giudici vengono aggiornate costantemente.
- 11.4** Affinché il registro dei giudici possa essere costantemente aggiornato, i giudici, gli aspiranti giudici e i club di razza sono tenuti a comunicare immediatamente alla SCS qualsiasi modifica (ad es. cambiamento di indirizzo, trasferimento del domicilio, decesso).
- 11.5** Il CC della SCS può, su proposta della CEGE, imporre ai giudici che, per qualsiasi motivo, non abbiano più esercitato la loro funzione per oltre cinque anni, di dimostrare nuovamente la propria competenza pratica e teorica (ad es. assistentati, rapporti di giudizio di prova, conoscenza dei regolamenti vigenti ecc.).

12 Attività di giudice all'estero

- 12.1** L'esercizio dell'attività di giudice all'estero non richiede, in linea di principio, alcuna autorizzazione da parte della SCS.
- 12.2** Qualora un'organizzazione cinofila nazionale non abbia adottato tale regolamentazione e richieda un'autorizzazione, questa deve essere richiesta dall'organizzazione cinofila nazionale estera e deve indicare la/le razza/e da giudicare, il luogo e la data dell'esposizione, nonché il nome dell'organizzatore.
- 12.3** La SCS conferma l'autorizzazione del giudice mediante comunicazione scritta all'organizzazione cinofila nazionale interessata, con copia al giudice.

La stessa procedura deve essere seguita quando vengono invitati alle esposizioni in Svizzera giudici stranieri le cui organizzazioni cinofile nazionali richiedono un'autorizzazione.

13 Indennità

- 13.1** Sulla base dell'art. 14.3 REC, il CC della SCS stabilisce periodicamente le indennità dei giudici, tenendo conto delle disposizioni della FCI.

13.2 Indennità dei giudici

Sono considerate indennità dei giudici:

- indennità giornaliera forfettaria
- spese di viaggio
- indennità di pernottamento

13.3 Rimborso delle indennità

Il pagamento delle indennità viene effettuato, di regola, dalla direzione dell'esposizione. Le indennità sono a suo carico oppure vengono rifatturate ai club di razza come segue:

13.3.1 Giudici designati e impiegati dalla direzione dell'esposizione.

Per i giudici designati e impiegati direttamente dalla direzione dell'esposizione, quest'ultima assume, indipendentemente dal numero di cani da giudicare, tutte le indennità di cui all'art. 13.2. Di regola si tratta di giudici di gruppo o di giudici di tutte le razze.

13.3.2 Giudici proposti dai club di razza e impiegati.

Qualora a un giudice, ad eccezione dei giudici di gruppo ingaggiati dalla direzione dell'esposizione, siano assegnati meno di 30 cani, il club di razza interessato deve assumere i costi del giudice, del segretario di ring e del commissario di ring. Da 26 a 30 cani: ½ rimborso; da 31 cani: rimborso integrale (1/1). Per i giudici invitati dall'estero, questa regolamentazione si applica a partire dal confine svizzero oppure dall'aeroporto più vicino al luogo dell'esposizione.

13.3.3 Ripartizione delle indennità dei giudici

Per i giudici impiegati su proposta del club di razza, i costi vengono ripartiti come segue:

Al raggiungimento del numero di iscrizioni di cui all'art. 13.3.2, la direzione dell'esposizione assume le seguenti indennità:

- l'indennità giornaliera forfettaria;
- per i giudici residenti in Svizzera: viaggio in treno in 1ª classe dal luogo di domicilio al luogo dell'esposizione e ritorno;
- per i giudici residenti all'estero: viaggio in treno in 1ª classe dal confine svizzero al luogo dell'esposizione e ritorno oppure viaggio in treno in 1ª classe dall'aeroporto più vicino al luogo dell'esposizione e ritorno;
- un'indennità di pernottamento, qualora il giudice debba arrivare prima del giorno dell'esposizione e/o un'analogia indennità qualora il viaggio di ritorno, il giorno dell'esposizione, non sia ragionevolmente esigibile.

Tutti i costi che eccedono quanto previsto dalla presente regolamentazione vengono rifatturati al club di razza competente.

Qualora non venga raggiunto il numero di iscrizioni di cui all'art. 13.3.2, il club di razza competente deve assumere l'intero ammontare delle indennità del giudice.

13.4 Indennità del giudice

In occasione di ogni esposizione viene corrisposta l'indennità del giudice stabilita dalla SCS/FCI. Di regola, essa viene corrisposta dalla direzione dell'esposizione, insieme alle altre indennità (spese di viaggio, pernottamento), al termine dell'attività di giudizio.

13.5 Spese di viaggio

A partire da una distanza di circa 500 km tra il luogo di domicilio e il luogo dell'esposizione, può essere offerto, oppure rimborsato al giudice, a seconda degli accordi, un biglietto aereo alla tariffa Apex (Advance Purchase Excursion) o Pex (Purchase Excursion).

I giudici sono tenuti a stipulare un'assicurazione, contro l'annullamento, al momento dell'acquisto dei biglietti aerei. In caso contrario, non sussiste alcun diritto al rimborso nei confronti della direzione dell'esposizione.

13.6 Indennità di pernottamento

Per i giudici impiegati su proposta del club di razza, l'alloggio viene predisposto dalla direzione dell'esposizione. Qualora il giudice non usufruisca di tale possibilità, gli viene corrisposta un'indennità. Gli importi vengono stabiliti periodicamente dal CC della SCS nel regolamento generale delle spese.

14 Assicurazione

L'assicurazione, in particolare contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile, è di competenza dei giudici e degli aspiranti giudici.

15 Disposizioni generali

(si tiene conto delle prescrizioni e delle direttive della FCI per i giudici di esposizione, nonché delle disposizioni del REC e delle DA/REC della SCS)

15.1 Un giudice può esercitare la propria funzione esclusivamente in occasione di esposizioni e manifestazioni cinofile riconosciute dalla SCS/FCI o autorizzate dalla SCS.

15.2 Il giudice non è tenuto ad accettare un invito. Tuttavia, l'accettazione o il rifiuto devono essere comunicati senza indugio all'organizzatore, al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

15.3 Al giudice non è consentito giudicare la stessa razza o varietà in Svizzera più di una volta nel corso dello stesso anno civile, nell'ambito di esposizioni nazionali e internazionali. Sono espressamente escluse da tale divieto le procedure come, le selezioni/esami per l'idoneità all'allevamento. In caso di un'imprevista indisponibilità di un giudice, la direzione dell'esposizione è autorizzata a prendere, il giorno dell'esposizione, decisioni in deroga a tale disposizione.

- 15.4** Qualora un giudice, per motivi fondati (ad es. per malattia), non possa rispettare un impegno assunto, deve informarne l'organizzatore il più presto possibile (telefono, fax, e-mail ecc.) e confermare inoltre per iscritto la propria rinuncia.
- 15.5** Non è consentito a un giudice offrire la propria attività di giudice alle direzioni delle esposizioni e agli organizzatori.
- 15.6** Di principio, un giudice può giudicare, in Svizzera e all'estero, soltanto le razze e i gruppi di razza per i quali è stato nominato dalla SCS.
- 15.7** La direzione dell'esposizione deve informare preventivamente il giudice per iscritto in merito alle razze che dovrà giudicare e alle eventuali funzioni che dovrà assumere nel ring d'onore.
- 15.8** I giudici e gli aspiranti giudici che esercitano la propria funzione in occasione di un'esposizione non possono né esporre né presentare cani alla medesima esposizione. In ogni caso deve essere rispettato l'art. 6.3 del REC (Regolamento per le esposizioni canine della SCS).
- 15.9** Un giudice può presentare nel ring, in occasione di esposizioni nazionali e internazionali in cui non eserciti la funzione di giudice, soltanto cani da lui stesso allevati, oppure di sua proprietà o in sua comproprietà, oppure di proprietà di familiari stretti o di persone conviventi.
- 15.10** Un giudice non può recarsi a un'esposizione in compagnia di un espositore il cui cane/i cui cani dovrà/dovranno essere giudicati. Non gli è inoltre consentito pernottare presso tale espositore o a spese di quest'ultimo.
- 15.11** Qualora la direzione dell'esposizione organizzi una riunione informativa per i giudici, la partecipazione del giudice è obbligatoria.
- Il giudice può lasciare il luogo dell'esposizione non prima che sia trascorsa un'ora dalla conclusione del giudizio nel ring di esposizione e, in ogni caso, non prima delle ore 12.00.
- 15.12** Il giudice non può consultare il catalogo dell'esposizione né prima dell'inizio né durante il giudizio.
- 15.13** Il giudice non può utilizzare lettori di microchip e/o effettuare altre misure di identificazione.
- 15.14** Nel ring il giudice non può né fumare né consumare bevande alcoliche. Al giudice è severamente vietato, durante lo svolgimento della propria attività sia all'interno sia all'esterno del ring di esposizione, utilizzare o azionare dispositivi elettronici, salvo che per la consultazione di uno standard.
- Il suo abbigliamento deve essere funzionale e adeguato alla responsabilità del compito svolto.
- Un comportamento corretto nei confronti degli espositori, dei funzionari di ring e degli spettatori, nonché un atteggiamento rispettoso nei confronti dei cani presentati, sono da considerarsi imprescindibili.

- 15.15** Il giudice deve rispettare nel ring il programma dell'orario stabilito dalla direzione dell'esposizione.
- 15.16** Il giudice deve applicare una procedura uniforme nella valutazione dei cani presentati, sia da fermi che in movimento.
- 15.17** Il giudice è tenuto a impedire qualsiasi forma di "Double Handling".
- 15.18** Il cambio del conduttore durante il giudizio può avvenire soltanto con il consenso del giudice.
- 15.19** Tutti gli incarichi di giudice dell'anno in corso devono essere comunicati entro il 31 dicembre alla SCS, all'attenzione della CEGE, Casella postale, 4710 Balsthal, utilizzando il modulo SCS „Incarichi di giudizio per giudici di esposizione della SCS “(*Richtereinsätze für Ausstellungsrichter der SKG.*)
- 15.20** Ai giudici di esposizione è fatto divieto di svolgere la funzione di commissario di ring, nel ring di esposizione, per razze per le quali sono qualificati. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla CEGE.

16 Rinuncia all'attività di giudice

- 16.1** I giudici possono rinunciare in qualsiasi momento alla propria attività di giudice per un determinato periodo (rinuncia temporanea per un massimo di 18 mesi) oppure in via definitiva.

Agli aspiranti giudici è invece concessa unicamente la possibilità di una rinuncia definitiva.

- 16.2** La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto al presidente della CEGE.

La tessera di giudice deve essere allegata spontaneamente alla dichiarazione di rinuncia.

- 16.3** La rinuncia temporanea viene registrata nel registro dei giudici e pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione della SCS.

- 16.4** Il giudice che, dopo una rinuncia temporanea, intende riprendere la propria attività di giudice deve comunicarlo per iscritto al presidente della CEGE. Una volta ricevuta la comunicazione, gli viene restituita la tessera di giudice e la cessazione della rinuncia viene registrata nel registro dei giudici.

- 16.5** La rinuncia definitiva comporta che il giudice non sia più incluso nella lista dei giudici della SCS. La rinuncia è irrevocabile.

- 16.6** I giudici che hanno superato il 75° anno di età possono continuare a esercitare la propria attività di giudice in occasione di esposizioni nazionali o internazionali soltanto se possono comprovare almeno due incarichi di giudizio all'anno.

La situazione deve essere regolata di comune accordo tra la CEGE e i giudici interessati.

17 Sanzioni

17.1 Il CC della SCS può, su proposta della CEGE, di un'altra commissione di lavoro della SCS o di una sezione della SCS, disporre sanzioni nei confronti di giudici e aspiranti giudici che violano i principi e le disposizioni degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e del presente RGE, oppure la cui integrità e funzione esemplare debbano essere seriamente messe in dubbio a causa di altre gravi mancanze, anche al di fuori dell'ambito cinofilo.

17.2 Una proposta di sanzione deve essere sufficientemente motivata e basarsi su fatti accuratamente accertati.

17.3 Le sanzioni devono tenere conto della natura della violazione e delle mancanze, nonché del grado di colpa dell'interessato, e consistono in:

- richiamo scritto
- perdita delle indennità
- sospensione temporanea dalla carica di giudice
- cancellazione dall'elenco dei giudici o aspirante giudice

Le sanzioni possono essere cumulate.

17.4 Prima dell'adozione di sanzioni, all'interessato viene garantito il diritto di essere sentito e le sue giustificazioni vengono prese in considerazione ai fini della decisione.

17.5 Qualora la SCS debba avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di un giudice o di un aspirante giudice, l'interessato è considerato provvisoriamente sospeso per tutta la durata del procedimento e fino alla sua conclusione.

Il giudice o l'aspirante giudice che si sia reso responsabile di violazioni nell'ambito della propria attività di allevamento, tali da comportare l'imposizione di un divieto di allevamento e/o di iscrizione di durata pari o superiore a sei mesi, si considera automaticamente sospeso fino alla scadenza di tale divieto. Finché il divieto di allevamento e/o di iscrizione rimane in vigore, egli non può esercitare la funzione di giudice né svolgere il percorso di formazione per diventare giudice.

Qualora a un giudice o a un aspirante giudice venga revocato il nome dell'allevamento protetto ai sensi dell'art. 8.7 lett. h del regolamento DA/RA SCS (Direttive d'applicazione del Regolamento d'allevamento della SCS) ciò comporta automaticamente la sua cancellazione. La cancellazione viene disposta anche nel caso in cui l'interessato rinunci al nome di allevamento prima della conclusione del procedimento sanzionatorio, al fine di prevenire la revoca prevista.

- 17.6** Le spese del procedimento sanzionatorio consistono in una tassa e nelle spese sostenute. L'importo della tassa varia da CHF 50,00 a CHF 1.000,00. La tassa viene determinata in base al tempo impiegato, all'attività svolta e alla complessità del caso. La decisione in merito all'importo e all'assunzione delle spese è contenuta nel provvedimento sanzionatorio. La parte interessata dal procedimento sanzionatorio è tenuta a sostenere le spese qualora venga irrogata una sanzione nei suoi confronti.

La sezione della SCS richiedente è tenuta a sostenere le spese qualora non venga irrogata alcuna sanzione e la sezione stessa abbia dato avvio al procedimento sanzionatorio con leggerezza, oppure qualora ritiri la richiesta di avvio del procedimento.

- 17.7** Le decisioni di irrogazione di sanzioni vengono notificate all'interessato mediante lettera raccomandata, corredata di motivazione.
- 17.8** Contro le decisioni di sanzione, gli interessati possono presentare ricorso al TA (Tribunale associativo della SCS) entro 30 giorni dalla notifica della decisione. L'atto di ricorso deve soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento del tribunale associativo.
- 17.9** Il giudice/aspirante giudice sospeso o cancellato è tenuto a trasmettere spontaneamente alla SCS la propria tessera di giudice o di aspirante giudice entro 10 giorni. In caso di mancato rispetto del termine, l'annullamento della tessera di giudice o di aspirante giudice viene pubblicato negli organi ufficiali di pubblicazione della SCS.
- 17.10** La sospensione, con indicazione della durata, e la revoca di giudici/aspiranti giudici vengono pubblicate negli organi ufficiali della SCS e comunicate alla FCI.

La sospensione o la revoca possono avvenire qualora il giudice o il candidato giudice:

- non è più membro di una sezione della SCS;
- sia stato espulso da una sezione della SCS (art. 20 Statuti della SCS);
- trasferisca la propria residenza legale all'estero; restano salve le disposizioni del regolamento per i giudici d'esposizione della SCS/FCI;
- giudichi ad un'esposizione/manifestazione non riconosciuta dalla SCS;
- non abbia partecipato per più di due volte agli eventi ufficiali di formazione continua per giudici/aspiranti giudici;
- abbia adempiuto in modo carente o non abbia assolto ai propri compiti e doveri di giudice, oppure sussistano altri motivi, ad es. relativi alla reputazione cinofila, che rendano ingiustificabile la prosecuzione del suo incarico.

17.11 Sospensione

- 17.11.1** La sospensione di un giudice costituisce una sanzione limitata nel tempo, durante la cui durata l'interessato non può esercitare alcuna attività di giudice.

17.11.2 Alla scadenza del termine stabilito in relazione alla sospensione, l'interessato riceve dalla SCS la propria tessera di giudice o di aspirante giudice.

17.11.3 Un giudice/aspirante giudice può essere sospeso dall'attività di giudice una sola volta. In caso di ulteriori violazioni e mancanze ai sensi dell'art. 17.10, deve necessariamente essere presa in considerazione la cancellazione.

17.12 Cancellazione

17.12.1 La cancellazione di un giudice/aspirante giudice costituisce una sanzione definitiva che esonera irrevocabilmente l'interessato della possibilità di esercitare qualsiasi attività di giudice.

17.12.2 Una successiva revoca della cancellazione può essere presa in considerazione qualora l'interessato sia in grado di dimostrare che la mancanza e la colpa che hanno determinato la sanzione si sono rivelate infondate.

17.12.3 Restano riservate ulteriori misure, quali, come ad esempio la segnalazione alle autorità competenti.

18 Ulteriori disposizioni

18.1 In presenza di circostanze eccezionali, il CC della SCS può, su richiesta della CEGE, autorizzare deroghe alle disposizioni del presente regolamento RGE in singoli casi.

18.2 Modifiche e integrazioni possono essere deliberate dal CC della SCS ed entrano in vigore secondo quanto annunciato negli organi ufficiali di pubblicazione della SCS.

18.3 I regolamenti interni al club relativi alla formazione e agli esami possono prevedere requisiti più rigorosi, purché non siano in contrasto con il RGE e con le disposizioni della FCI. Tali regolamenti non devono rendere eccessivamente difficile l'ammissione all'attività di giudice.

18.4 In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

18.5 Per una migliore leggibilità, nel presente testo è stata utilizzata esclusivamente la forma maschile, che naturalmente include anche quella femminile.

19 Disposizioni finali e transitorie

19.1 Il presente Regolamento per i giudici di esposizione (RGE) sostituisce quello nella versione del 9 novembre 1995, nonché tutte le modifiche deliberate successivamente.

19.2 Entra in vigore il 1° giugno 2011.

- 19.3** Ai club di razza è concesso un termine fino al 1° gennaio 2013 per adeguare eventuali regolamenti interni al club di formazione ed esame per giudici e aspiranti giudici.

Entro tale termine, i regolamenti revisionati devono essere sottoposti alla CEGE per approvazione (art. 5.5.6.2). Qualora un club di razza non rispetti tale termine, si applicano obbligatoriamente le disposizioni del RGE.

- 19.4** Per tutti gli aspiranti giudici che hanno iniziato la propria formazione prima dell'entrata in vigore di cui al punto 19.2 si applicano integralmente le disposizioni del presente RGE.

Emanato dal CC della SCS nella sua seduta del 25 maggio 2011 a Berna.

Le modifiche e degli art. 6.1, 15.1 e 15.3, approvate durante la seduta del CC del 2 marzo 2016, entrano in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le modifiche e l'integrazione degli articoli 6.1 e 15.20, approvate in occasione della riunione del Comitato Direttivo del 28 aprile 2017, entrano in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017.

Le modifiche e integrazioni degli art. 13.3.2, art. 8.4.7, art. 8.4.8, art. 8.4 come art. 15.8, approvate in occasione della seduta del CC del 12 giugno 2019, entrano in vigore retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2019.

Le modifiche e integrazioni dell'art. 8.4.9, approvate in occasione della seduta del CC del 16 ottobre 2019, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le modifiche e le integrazioni dell'art. 5.4.7, dell'art. 5.5.4.3, dell'art. 5.5.4.6, dell'art. 5.5.4.9, dell'art. 5.5.8.4, dell'art. 5.7.2, dell'art. 5.8.6, dell'art. 6.1, dell'art. 6.6.1, dell'art. 8.1, dell'art. 8.4.7, dell'art. 8.5.1, dell'art. 8.5.3, dell'art. 9.1, dell'art. 9.2.3, dell'art. 9.4.2, dell'art. 10, dell'art. 11.3, dell'art. 13.4, dell'art. 15.14 e dell'art. 17.10, approvate in occasione della seduta del Comitato centrale dell'11 marzo 2026, entrano in vigore il 1° aprile 2026.

Il Presidente centrale della SCS

La Presidente della CEGE

Sig. Hansueli Beer

Sig.ra Barbara Müller